

Disastri ambientali, emergenze e criticità sociali dell'Unione europea

di Antonio Dimartino*

Sommario: 1. Considerazioni preliminari sull'informazione ambientale in Europa – 2. Una prospettiva sociale per il diritto europeo dell'ambiente – 3. Quale direttiva per l'Unione europea? – 4. Considerazioni conclusive.

Abstract: The author draws attention to the environmental aspects of European law as well as the importance of the Sociology of law. Environmental policy of the European Community is implemented in the member states, but the implementation of environmental objectives and the corresponding administrative measures imply difficult social issues.

Keywords: European Union, sociology of law, environmental law and policy.

1. Considerazioni preliminari sull'informazione ambientale in Europa

Il mondo del diritto tiene conto della costante evoluzione della materia ambientale. Nel suo interno i contributi scientifici offerti seguono, solitamente, i frammentari interventi emergenziali successivi ai disastri ambientali. In questa prospettiva sembra impossibile non sottolineare come, specialmente negli ultimi anni, molti cultori di diverse discipline giuridiche si siano interessati proprio alle questioni che riguardano la conservazione dell'ambiente.

* Cultore della materia in sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di giurisprudenza, economia e sociologia dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

Convegni e interventi hanno impegnato studiosi di varia formazione, ma permangono delle evidenti difficoltà nella classificazione di un'imponente mole di materiali, quasi sempre frammentati e confusi. Il risultato che ne deriva si sostanzia nella copiosa produzione normativa – sia d'ambito comunitario che interna – che impegna l'interprete in un lavoro ricostruttivo faticoso che affonda le radici nell'esperienza giuridica¹.

Obiettivo del presente contributo è, quindi, valutare i disastri ambientali ponendo attenzione non solamente alle diverse “fasi emergenziali” successive al verificarsi degli stessi, ma anche alla necessità di sviluppare un'analisi sotto il profilo socio-giuridico della questione “ambiente in Europa”. Per far questo, in presenza di un crescente distacco evidenziatosi negli anni tra l'opinione pubblica e le istituzioni europee, capire il livello di accesso all'informazione in materia ambientale sarà il primo passo da compiere.

Se oggi la protezione dell'ambiente si delinea tra gli obiettivi principali dell'Unione europea, la memoria storica deve però riaffiorare in quei trattati di Roma del 1957 per i quali non fu prevista alcuna normativa per la tutela dell'ambiente, facendo invece prevalere un interesse verso le politiche agricole e industriali. Così, le prime disposizioni legislative comunitarie sull'argomento entrarono in vigore solo nel 1972, in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Parigi. Il tutto sotto la scia della solita esplosione confacente agli interessi dell'opinione pubblica derivante dal primo grande vertice mondiale sull'ambiente, la nota *Conferenza delle Nazioni unite sull'ambiente umano* che si tenne proprio nel giugno del '72 a Stoccolma.

Questa inversione di marcia conduce direttamente all'introduzione – nel trattato comunitario – di un intero titolo dedicato all'“ambiente” con l'Atto Unico Europeo del 1987, che rappresenta la prima base giuridica per una politica ambientale. Sottoscritto a Lussemburgo ed all'Aja rispettivamente il 17 e 28 febbraio 1986 ed entrato poi in vigore il primo luglio 1987, l'Atto Unico Europeo riveste un'importanza notevole per l'affermarsi di ben tre obiettivi quali la tutela dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso razionale delle risorse naturali.

La tematica presenta però un innegabile aspetto sociale, oltre che giuridico,

1. G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio, *Prefazione* al volume *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Giappichelli, Torino 2017, p. X.

che si materializza altresì in forti risvolti economici. A tal proposito, nei “trattati” successivi, è utile comprendere quel concetto di “sviluppo sostenibile”, impiegato per prospettare una crescita economica che non sia incompatibile con un’adeguata tutela dell’ambiente, che si affronta alla luce delle considerazioni di Cordini, Fois e Marchisio:

I trattati di Maastricht e di Amsterdam, a loro volta, hanno impegnato l’Unione europea a “promuovere il progresso economico e sociale” dei popoli “tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile” e della “protezione dell’ambiente”. Gli interessi ambientali sono stati messi in relazione con i preminenti problemi posti dallo sviluppo e devono essere perseguiti, sia adottando misure precauzionali e politiche preventive, sia confidando nel contributo offerto dalla ricerca e da nuove tecnologie.²

Questo percorso, che ha fatto dell’ambiente un settore ufficiale della politica dell’Unione europea attraverso il Trattato di Maastricht, inserendo anche il poc’anzi citato concetto di sviluppo sostenibile nella legislazione comunitaria, reca un ampio respiro sulla necessità evidente di una informazione ambientale. Oltre al dover richiamare il fine di promuovere lo sviluppo sostenibile quale obiettivo primario dell’Unione europea, stabilito dal Trattato di Amsterdam³, non si può non identificare quella necessità di migliorare l’accesso all’informazione in materia ambientale.

Valeria Ciervo è chiara nel delineare tale “accesso” come qualcosa che caratterizza l’azione comunitaria già nell’ambito del IV Programma d’azione CEE del 1987 (1987-1992) che invita a «delineare modi di accesso più agevoli da parte del pubblico alle informazioni in possesso delle autorità ambientali». Alla stessa stregua si impegna nella maggiore sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche ambientali il V Programma d’azione ambientale comunitario (1993-2000), garantendo un «accesso più agevole alle informazioni, integrazione del concetto di sviluppo sostenibile nei programmi comunitari di iscrizione

2. Ivi, p. IX.

3. A tal fine, per i principi generali, nonché per un quadro di riferimento completo della politica dell’Unione in materia di ambiente, si rimanda al seguente sito web: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-general-e-quadro-di-riferimento>.

e divulgazione dei risultati della politica comunitaria»⁴. Ciervo, promuovendo una riflessione personale, conclude che:

In Europa, dunque, il processo che ha assegnato all'informazione ambientale un ruolo sempre più strategico per gli obiettivi di sviluppo sostenibile è iniziato negli anni '90 con il Trattato di Maastricht che può essere ritenuto la prima tappa di tale processo.⁵

Il problema è che sono sostanzialmente trascorsi trent'anni dalla firma di quel Trattato di Maastricht⁶, che ha posto sicuramente le basi per le regole politiche nonché per i parametri economici e sociali dell'Unione, ma che sembra sempre risentire di un eccessivo lavoro ricostruttivo da parte dell'interprete. Oggigiorno la soluzione al problema informativo è solo nella definizione di una rinnovata chiave interpretativa del trattato stesso o, per esser più esaustivi, dei diversi trattati.

2. Una prospettiva sociale per il diritto europeo dell'ambiente

Le ragioni che inducono a dover comprendere il livello di accesso all'informazione in materia ambientale, per questo contributo, si sostanziano nella ragionevole proposta di esaminare i disastri ambientali sotto il profilo socio-giuridico.

Nel riconoscere come nella legislazione dell'Unione europea la tutela ambientale sia stata oggetto di una copiosa produzione normativa, si evidenzia altresì la necessità di analizzare criticamente la normativa stessa per comprendere dinamiche molto più complesse di quanto si possa credere.

La tutela dell'ambiente, come Giuffrida dichiara, raffigura uno dei settori in cui è possibile misurare in maniera concreta la crescita importante e l'espansione continua avute, negli ultimi decenni, dal diritto dell'Unione europea. Il

4. V. Ciervo, *La partecipazione al processo decisionale in Diritto europeo dell'ambiente*, a cura di Roberto Giuffrida, Giappichelli, Torino 2012, p. 67.

5. *Ibidem*.

6. Il Trattato di Maastricht (Trattato sull'Unione europea), firmato il 7 febbraio 1992, è entrato in vigore il primo novembre 1993 (in GUCE n. C 191 del 29 luglio 1992).

coesistere di una serie di interessi, sia pubblici che privati, fa assumere infatti un carattere complesso al diritto europeo dell'ambiente e, così, pur definendosi l'ambiente un bene immateriale unitario, le sue varie componenti sono oggetto di separata e peculiare protezione. È in pratica possibile configurare veri istituti giuridici aventi distinti interessi da tutelare in molteplici settori disciplinari. Giuffrida riassume, con particolare efficacia, che «in sostanza ad una visione unitaria del fenomeno non sempre corrisponde una normativa coerente, anche se il legislatore europeo ha da tempo individuato dei principi fondamentali a cui deve conformarsi tutta la materia ambientale»⁷.

Per rendere più stringenti queste dinamiche complesse, senza alimentare ulteriormente gli interrogativi, questo contributo non mirerà assolutamente ad individuare nelle istituzioni europee delle sedi dove scaricare la responsabilità di una mancata normativa coerente. Tutt'altro.

Sotto questo profilo occorre rilevare, infatti, quella armonizzazione minima, per il diritto europeo ambientale, predisposta e poi raggiunta con diverse strategie a livello comunitario. È quanto spiega Barbara Pozzo:

Sin dagli inizi la normativa comunitaria in campo ambientale si è dovuta confrontare con le profonde differenze esistenti nella legislazione a livello di Stati membri, con la diversa percezione dei problemi ambientali, così come con i diversi gradi di coscienza ed educazione ambientale, dando così luogo a risposte diverse alle medesime sfide ambientali.⁸

Con l'idea di evidenziare l'indubbio sforzo positivo di queste strategie a livello comunitario, si aggiunge quanto successivamente Pozzo, alla luce anche del pensiero di Ludwig Krämer⁹, asserisce sulle relative direttive europee:

In primo luogo, alcune delle direttive in campo ambientale sono state redatte come direttive di armonizzazione minima, che permettevano quindi agli Stati membri di introdurre misure più severe o più restrittive di quelle previste dalla direttive

7. R. Giuffrida, *Prefazione* al volume *Diritto europeo dell'ambiente*, cit., p. XIII.

8. B. Pozzo, *La tutela dell'ambiente*, in *Temi e istituti di diritto privato nell'Unione europea*, a cura di G.A. Benacchio e F. Casucci, Giappichelli, Torino 2017, p. 111.

9. L. Krämer, *Differentiation in EU Environmental Policy*, in *European Environmental Law Review*, vol. 9, may 2000, pp. 133-134.

va stessa. Altre direttive stabilivano che certi valori di interesse ambientale non avrebbero potuto essere superati, rimettendo così agli Stati membri la fissazione di valori più stringenti. Per questa via, veniva raggiunta una armonizzazione minima senza peraltro precludere ad alcuni Stati di incrementare oltre questa soglia la protezione dell'ambiente a livello nazionale.¹⁰

Seppur sia chiaro come i disastri ambientali possano in qualche modo contare su questa armonizzazione che si traduce in direttive europee, sembra comunque necessario problematizzare ulteriormente il quadro concettuale appena esposto con elementi riflessivi diversi.

È bene tener presente come nel 2005, con i problemi referendari in Francia e in Olanda, non si verificò solamente un espresso rigetto del trattato costituzionale ma anche una fioca conoscenza delle politiche dell'Unione e del ruolo delle stesse. È noto, altresì, come su questo allarme si sia ampiamente discusso, tanto da condurre gli Stati membri dell'allora Unione europea ai complicati negoziati per il Trattato di Lisbona che pur incontrerà, com'è ai più noto, altri problemi referendari. Firmato il 13 dicembre 2007, infatti, entrerà in vigore solo il primo dicembre 2009, dopo la ratifica dell'Irlanda a seguito dell'esito favorevole del *referendum* del 2 ottobre 2009, superando lo stallo causato dal precedente *referendum* del 12 giugno 2008¹¹.

Il risultato di queste testimonianze europee si sostanzia nel verificare come un processo di negoziati tra governi, senza il coinvolgimento dei popoli, arresti in qualche modo il percorso intrapreso. Su queste basi è palese come anche il tema dei disastri ambientali abbia sicuramente bisogno di studiosi con prospettive disciplinari differenti. Individuando quella sociologica, per noi utile nel clamore di queste vicende, non possiamo però non iniziare da quanto descritto da Franco Ferrarotti:

È però con riguardo ai *rapporti fra sociologia e diritto* che la polemica antisociologica si è fatta più aspra. Questa polemica si incentra nel tentativo di ridurre l'analisi sociologica alla «scienza formale del diritto», ossia una scienza, la quale – per usare le

10. B. Pozzo, *La tutela dell'ambiente*, cit., p. 112.

11. E. De Marco, *Istituzioni in cammino. Scritti di diritto costituzionale italiano ed europeo*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 65-66.

parole di Croce – «non pretenda più di fissare gli ideali sociali e comandare la legislazione come il vecchio diritto naturale, ma di studiare il solo lato *formale* del diritto». È facile ribattere che il problema si annida proprio lì. Vi è infatti tutta una serie di comportamenti collettivi socialmente significanti, che in nessuno modo è possibile far rientrare nel «lato *formale* del diritto».¹²

Federico Paolini, i cui interessi di ricerca vertono decisamente sulla storia dell'ambiente, con una riflessione personale rammenta che:

poiché non esiste uno strumento coercitivo in grado di far modificare i comportamenti individuali che arrecano un danno complessivo all'ambiente, i singoli individui non sentono l'esigenza di mutare un loro comportamento nocivo in quanto non percepiscono il deterioramento degli equilibri ecologici causato dalla loro singola azione.¹³

Del resto, ricorda sempre Paolini¹⁴, ma in relazione a quanto efficacemente dimostrato da Jared Diamond, la storia dell'umanità offre numerosi esempi di crisi ambientali causate da comportamenti collettivi e da stili di vita di società che sono state incapaci di misurare gli impatti delle loro azioni sull'ambiente naturale nel quale si trovavano a vivere¹⁵.

In mancanza ovvia di questo *strumento coercitivo* capace di modificare i comportamenti individuali poc'anzi menzionato, sembra opportuno, per queste impegnative questioni sullo studio dei disastri ambientali, ricorrere alla sociologia del diritto.

Il sociologo del diritto affronta allora il suo oggetto, il diritto. Lo affronta da una prospettiva diversa da quella del giurista impegnato nell'analisi e nell'applicazione del diritto positivo; ai suoi occhi, infatti, il diritto viene assunto come un elemento *costante*, il presupposto e l'orizzonte del suo operare. Ma agli occhi del sociologo, al contrario, il diritto compare come una *variabile*, da considerare e misurare in relazione ad altre variabili influenti sull'azione umana¹⁶.

12. F. Ferrarotti, *Manuale di sociologia*, Laterza, Bari 2001, pp. 27-28.

13. F. Paolini, *Firenze 1946-2005. Una storia urbana e ambientale*, FrancoAngeli, Milano 2014, p. 192.

14. Ivi, pp. 191-192.

15. Cfr. J. Diamond, *Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere*, Einaudi, Torino 2007.

16. V. Ferrari, *Diritto e società*, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 4.

3. Quale direttiva per l'Unione europea?

L'intreccio tra ricerca sociologica e mondo dei giuristi, secondo Alberto Febbrajo, è sempre stato strettissimo e ha costantemente ispirato le ragioni dello sviluppo della sociologia del diritto¹⁷. Tale intreccio si inserisce perfettamente in questo contributo, perché la sociologia del diritto non si occupa solo degli strumenti formali con cui il diritto ritiene di controllare la società, ma anche degli strumenti informali con cui la società è in grado di organizzare se stessa. In tal senso, Febbrajo spiega:

Questo significa che, per il sociologo del diritto, il diritto comprende molto di più, e al tempo stesso molto di meno, del diritto scritto vigente: molto di più in quanto il diritto scritto nei testi normativi ufficiali può essere considerato semplicemente la punta di un iceberg che viene sorretta da una massa invisibile di altre regole, determinanti per dare ad esso la stabilità e la durata di cui ha bisogno; ma anche molto di meno, in quanto gran parte delle norme del diritto scritto hanno una rilevanza assai limitata, o pressoché nulla, sul reale svolgimento degli eventi sociali.¹⁸

Da quest'ultimo punto di vista, la riflessione scientifica in corso ci orienta su quell'Unione europea che, il 21 aprile del 2004, interviene in materia ambientale per introdurre un regime più uniforme sulle “responsabilità ambientali” adottate negli Stati membri, che presentavano evidentemente delle differenze notevoli.

La Direttiva 2004/35/CE¹⁹, spiega Mariachiara Alberton, offre un quadro di riferimento per gli Stati membri affrontando il problema della riparazione del danno ambientale in linea con il principio “chi inquina paga”, nonché in coerenza con il principio di sviluppo sostenibile²⁰. Tralasciando quest'ultimo principio – già esaminato con Cordini, Fois e Marchisio nella genesi di questo

17. A. Febbrajo, *Sociologia del diritto*, il Mulino, Bologna 2013, p. 7.

18. *Ibidem*.

19. Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in GUCE n. L 143/56 del 30 aprile 2004.

20. M. Alberton, *La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano 2011, p. 197.

articolo – le radici della riflessione in atto sono rappresentate dal principio di “chi inquina paga”. Si tratta di un principio abbastanza semplice che induce a comprendere come sia *responsabile del danno* chi *danneggia l'ambiente*. Così, nel passaggio dalla definizione di danno ambientale alla costruzione di un regime di responsabilità, è sempre Alberton a chiarirci che:

La Direttiva affronta il problema della tutela diretta delle risorse naturali, prediligendo lo strumento della responsabilità civile allorquando sia possibile identificare i soggetti inquinatori, il danno sia concreto e quantificabile e sia possibile accertare il nesso causale tra il danno e il soggetto identificato.²¹

Seppur la direttiva affronti problemi specifici di grande rilevanza, soprattutto nel creare una suddivisione dei danni ambientali²², preme sottolineare il riferimento di fondo della direttiva stessa, per il quale chi danneggia l'ambiente è sì responsabile, ma come si evince chiaramente è “finanziariamente” responsabile. In linea con l'intonazione complessiva del lavoro, tutto ciò induce ad un riverbero sulle riflessioni di Febbrajo, poc'anzi riportate fedelmente, quando asserisce che «gran parte delle norme del diritto scritto hanno una rilevanza assai limitata, o pressoché nulla, sul reale svolgimento degli eventi sociali».

Forse una visione più ampia del bene comune europeo in generale, e nello specifico per la questione ambientale, è presente nella relazione di sintesi del Rapporto SOER 2020 dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA)²³. Con sede a Copenaghen dal 1990, persegue scrupolosamente l'obiettivo di attuazione della politica dell'Unione in materia di ambiente nonché quello di informare l'opinione pubblica al riguardo. È chiaro come la relazione prenda in esame i rischi

21. Ivi, p. 203.

22. Si confronti in tal senso l'opera di D. Cerini, V. Gorla, *Il danno dal prodotto. Regole, responsabilità, assicurazione*, Giappichelli, Torino 2011, p. 214. Nello specifico «la direttiva, all'art. 2, dà una definizione esplicita di tre tipologie di danno cui dovrebbe risultare applicabile la disciplina della responsabilità, ovvero: il danno alle specie e agli *habitat* naturali protetti; quello alle acque ed infine il danno al suolo, specificando subito dopo che l'evento dannoso deve consistere in un mutamento negativo misurabile delle risorse naturali o di un deterioramento altrettanto misurabile di un servizio di una risorsa naturale prodottosi direttamente o indirettamente».

23. L'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) è un'agenzia dell'Ue istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1210/90 del Consiglio. Uno dei compiti principali dell'EEA è pubblicare ogni cinque anni una relazione sullo stato, le tendenze e le prospettive per quanto riguarda l'ambiente.

ambientali non solo dal punto di vista normativo. È proprio questa intenzione, difatti, che fa emergere notevoli differenze locali e regionali in Europa in termini di vulnerabilità sociale:

Sono necessarie strategie trasversali comparabili anche ad altri livelli di governance, compresi paesi, regioni e città. È importante coinvolgere le parti interessate nello sviluppo di visioni e percorsi trasformativi in modo da rispecchiare le diverse realtà in tutta Europa e massimizzare i vantaggi comuni in termini ambientali, sociali ed economici.²⁴

Tralasciando la prospettiva per la quale la relazione di sintesi – che comunque si presenta più chiara delle oltre cinquecento pagine originarie a cura dell'Agenzia europea per l'ambiente (EEA) – contiene una valutazione generale dell'ambiente in Europa, non si può comunque non notare l'attenzione posta nell'inserire la massimizzazione dei vantaggi economici per ultimi, dopo quelli ambientali e soprattutto sociali.

Sotto questo profilo occorre rilevare il calibro di quei comportamenti collettivi, che qui abbiamo già reso noti con Diamond, presenti anche nelle riflessioni di Sergio Pappalardo quando spiega che nel corso del '700 inizia a manifestarsi un interesse che percorre quella che sarà poi la sociologia dei disastri: si studiano, nei disastri, le società ed i comportamenti collettivi²⁵. A ben ragione, perciò, nella presentazione dell'opera di Pappalardo, anche Vincenzo Ferrari – con le sue osservazioni – integra aspetti che si erano in parte già rivelati in questo contributo:

Nel panorama degli studi sociologici sono relativamente rari quelli dedicati agli aspetti sociali delle catastrofi naturali, che pure rappresentano un problema di primaria importanza. Ancor più rari, per non dire inesistenti, sono gli studi sociologico-giuridici sull'argomento: ed è questa una lacuna particolarmente grave, perché il rapporto tra calamità naturali e sistema giuridico appare immediatamente rilevante sotto molteplici aspetti.²⁶

24. Agenzia europea dell'ambiente, *L'Ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2020*, Relazione di sintesi, <https://www.eea.europa.eu/it/publications/l-ambiente-in-europa-stato-e-prospettive-2020>, p. 11.

25. S. Pappalardo, *Un terremoto per amico. Potere, trasgressioni e dispute dopo una calamità naturale*, FrancoAngeli, Milano 1994, p. 136.

26. Ivi, p. 9.

Cercando di tirar le somme sull'analisi appena condotta, ci si affida a Bruno Maria Bilotta quando, di seguito alle considerazioni di Pappalardo – nello specifico «si studiano, nei disastri, le società ed i comportamenti collettivi» – ci illumina precisando che:

Si cercano cause non solamente geologiche o ambientali ma anche sociali, che sono non meno rilevanti delle prime, anzi assai di frequente sono più significative delle altre e spiegano le scelte compiute dall'uomo, quelle razionali e ancor più quelle irrazionali, che sono non meno numerose e certamente più incidenti delle altre nelle conseguenze.²⁷

4. Considerazioni conclusive

Le considerazioni svolte rimandano agli studi sociologico-giuridici dei disastri ambientali. A tal riguardo Bilotta, più di tutti gli altri contributi connessi a questa tematica, rappresenta lo sforzo concreto alla riflessione più ampia stimolando una presa di coscienza:

Al solo sfogliare la cronaca degli ultimi secoli, per riferirci ad un'epoca a cui datare le nostre riflessioni, gli eventi drammaticamente disastrosi si sono susseguiti con una periodicità ed una cadenza che, da soli, non spiegherebbero la loro drammaticità e la loro incidenza sul territorio se non accompagnati da considerazioni che vanno al di là, e bel oltre, l'ineluttabilità dell'evento naturale. Quand'anche volessimo riferirci solamente ad eventi "ineluttabili", come e forse soltanto i terremoti, ci accorgeremmo che a fianco della loro "ineluttabilità" si affiancano manchevolezze umane, debolezze nelle valutazioni, mancanza totale di un qualche barlume di previsionalità, carenza nella gestione delle emergenze, incapacità nella gestione delle conseguenze dell'evento [...].²⁸

Il punto si rivela essere di fondamentale importanza, dirigendo verso la possibilità di costruire una necessaria attenzione non solo all'evento dal punto di vista "naturale" ma anche all'evento dal punto di vista "sociale".

27. B.M. Bilotta, R. Saija, *Il territorio violato. Paesaggio, territorio e criticità sociali*, Cedam, Padova 2014, p. X.

28. Ivi, p. XI.

È evidente che la consapevolezza acquisita in questo contributo determini come l'analisi di ogni singolo disastro faccia emergere differenti conseguenze sia sul piano sociale che su quello giuridico. Studiare i disastri ambientali sotto un profilo sociologico-giuridico, dunque, porta alla comprensione della difficoltà nell'associare l'aggettivo *naturale* alla parola *disastro*. Nel trattare questi argomenti di ampio respiro, Marotta e Zirilli osservano come:

Quarantelli²⁹ e Dynes, ad esempio, ritengono che il disastro sia essenzialmente un fenomeno sociale e sia perciò identificabile in termini sociali. [...] Le due dimensioni che assumono rilevanza sono quella sociale e quella mentale: il disastro è per prima cosa un costrutto mentale, un modo di percepire gli effetti o le conseguenze di un evento rispetto al corso ordinario dell'esperienza di vita, ed una costruzione sociale, in riferimento sia alle condizioni di una società che determinano l'impatto dell'agente interagendo con le sue proprietà sia agli elementi culturali a disposizione di una collettività per interpretare gli eventi stessi e le loro circostanze.³⁰

L'idea centrale e comune a tutte le definizioni è che un disastro implica sempre una discontinuità del contesto sociale nel quale gli individui e le strutture sociali hanno funzionato fino al suo verificarsi e un allontanamento dallo schema di aspettative quotidiane condivise da una collettività³¹.

Di conseguenza, non è dunque possibile discutere di un disastro esclusivamente naturale, poiché un disastro comporta sempre una componente di tipo sociale. In questo senso va intesa quella difficoltà tracciata nell'associare l'aggettivo *naturale* alla parola *disastro*.

Un disastro esclusivamente naturale – specifica Raffaele Sibilio – non esiste, ogni disastro è sempre sociale, in quanto «consiste nell'effetto che un

29. Enrico L. Quarantelli, decano mondiale degli studi in questione, nel 1963, insieme ai professori Russell R. Dynes ed J. Eugene Haas, ha fondato il Disaster Research Center (DRC) alla Ohio State University. Trasferitosi successivamente nel campus dell'Università del Delaware nel 1985, è stato il primo centro di ricerca di scienze sociali al mondo dedicato allo studio dei disastri. Si consiglia un utile approfondimento sul tema del conflitto nei disastri con E.L. Quarantelli, R.R. Dynes, *Community Conflict: its Absence and its Presence in Natural Disasters*, in «Mass Emergences», 1, 1976.

30. N. Marotta, O. Zirilli, *Disastri e catastrofi. Rischio, esposizione, vulnerabilità e resilienza*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2015, p. 27.

31. *Ivi*, p. 34.

evento catastrofico naturale produce sugli esseri viventi». Sono i comportamenti umani e le loro conseguenze a far sì che un evento naturale abbia effetti disastrosi³².

Riferimenti bibliografici

- Alberton M., *La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano 2011.
- Bilotta B.M., Saija R., *Il territorio violato. Paesaggio, territorio e criticità sociali*, Cedam, Padova 2014.
- Cerini D., Gorla V., *Il danno dal prodotto. Regole, responsabilità, assicurazione*, Giappichelli, Torino 2011.
- Cordini G., Fois P., Marchisio S., *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Giappichelli, Torino 2017.
- De Marco E., *Istituzioni in cammino. Scritti di diritto costituzionale italiano ed europeo*, Giuffrè, Milano 2010.
- Diamond J., *Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere*, Einaudi, Torino 2007.
- Febbrajo A., *Sociologia del diritto*, il Mulino, Bologna 2013.
- Ferrari V., *Diritto e società*, Laterza, Roma-Bari 2004.
- Ferrarotti F., *Manuale di sociologia*, Laterza, Bari 2001.
- Giuffrida R. (a cura di), *Diritto europeo dell'ambiente*, Giappichelli, Torino 2012.
- Krämer L., *Differentiation in EU Environmental policy*, in *European Environmental Law Review*, vol. 9, may 2000, pp. 133-140.
- Marotta N., Zirilli O., *Disastri e catastrofi. Rischio, esposizione, vulnerabilità e resilienza*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2015.
- Paolini F., *Firenze 1946-2005. Una storia urbana e ambientale*, FrancoAngeli, Milano 2014.
- Pappalardo S., *Un terremoto per amico. Potere, trasgressioni e dispute dopo una calamità naturale*, FrancoAngeli, Milano 1994.
- Pozzo B., *La tutela dell'ambiente*, in *Temi e istituti di diritto privato nell'Unione europea*, a cura di G.A. Benacchio e F. Casucci, Giappichelli, Torino 2017.
- Quarantelli E.L., Dynes R.R., *Community Conflict: its Absence and its Presence in Natural Disasters*, in «Mass Emergences», 1, 1976.

32. Ivi, p. 62.

Siti web

Parlamento europeo. Istituzioni e politiche dell'Unione europea. Note tematiche sull'Unione europea: <https://www.europarl.europa.eu/>.

Agenzia europea dell'ambiente (EEA), *L'Ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2020 (SOER 2020)*. Relazione di sintesi in <https://www.eea.europa.eu/it/publications/l-ambiente-in-europa-stato-e-prospettive-2020>.